

DELIBERAZIONE 9 NOVEMBRE 2021

481/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV, PER L'ANNO 2018, E SUGLI IMPEGNI ASSUNTI DA A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME ASIMMETRICO DI REINTEGRAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1180^a riunione del 9 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 334/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 334/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 549/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 549/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 506/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 506/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 87/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2020/R/eel);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. (di seguito anche: A2A ENERGIEFUTURE), del 25 novembre 2016, prot. Autorità 36300, del 6 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 35883, del 6 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 marzo 2019, prot. Autorità 7376, del 26 marzo 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 31 luglio 2019, prot. Autorità 20415, del 1 agosto 2019 (di seguito: terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 13 novembre 2020, prot. Autorità 37141, di pari data (di seguito: quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di Terna, del 22 dicembre 2020, prot. Autorità 43429, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell’Autorità, del 23 aprile 2021, prot. Autorità 18752, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 3 maggio 2021, prot. Autorità 19847, del 4 maggio 2021 (di seguito: quinta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di Terna, del 21 maggio 2021, prot. Autorità 22238, del 24 maggio 2021 (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere

la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;

- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, ad oggetto l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto del procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la prima e la seconda comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonima società:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione A2A (di seguito: Impegno), escludendo dall'Impegno, tuttavia, in modo esplicito, alcune voci di costo che, sebbene siano convenzionalmente classificate tra i costi fissi, risultano strettamente dipendenti nell'ammontare dalle modalità di utilizzo produttivo dell'impianto;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE per un periodo pluriennale, tra cui l'anno 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 549/2018/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2018 per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio

riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2018, relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da A2A ENERGIEFUTURE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 506/2019/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A ENERGIEFUTURE;
- con la deliberazione 87/2020/R/eel, a seguito di una specifica istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha modificato le percentuali standard di cui al comma 77.25, lettera h), per l'intero periodo 2017-2021, da applicare all'impianto San Filippo del Mela 220kV ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, come rettificata dalla terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la quinta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA e ha modificato e corretto alcune voci di costo e ricavo riportate nella terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2018, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- la deliberazione 334/2018/R/eel stabilisce che il tasso di indisponibilità utilizzato per il calcolo del corrispettivo per l'anno 2015 sia adottato anche ai fini della determinazione dell'indisponibilità media storica, di cui al comma 65.22, rilevante per

i Corrispettivi dell'impianto San Filippo del Mela 220kV con riferimento agli anni 2016-2018, limitatamente ai periodi in cui detto impianto sia soggetto a uno dei regimi di reintegrazione;

- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibili all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'anno 2018.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente ha presentato un'istanza di rettifica dell'Impegno con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, dopo essersi reso conto che, nel 2016, ha commesso un errore materiale che ha condotto a sovrastimare i costi fissi *ex* deliberazione 111/06 dell'anno 2020 riportati nell'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione;
- la rettifica richiesta con la quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE comporterebbe, da un lato, un incremento - per gli anni 2018 e 2019 - del limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a Impegno e, dall'altro lato, una riduzione del menzionato limite per l'anno 2020, mantenendo invariata la media degli importi dei limiti superiori nel periodo 2017-2021;
- A2A ENERGIEFUTURE ha evidenziato che il valore aggiornato dei costi fissi soggetti a Impegno per l'anno 2020 non consente il realizzarsi della condizione economica posta alla base degli impegni volontariamente assunti nel 2016 e si è resa disponibile al riconoscimento del differenziale di importo sul biennio 2018-2019 - rispetto alla prima comunicazione A2A - in sede di reintegrazione dei costi per l'anno 2020.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rigettare la richiesta di rettifica dell'Impegno di cui alla quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, in quanto:
 - con la prima e la seconda comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, l'omonimo utente si è impegnato a limitare volontariamente la richiesta di copertura dell'ammontare dei costi fissi, specificando il limite superiore ai costi fissi soggetti a Impegno per ogni singolo anno del periodo di ammissione, rendendo quindi ininfluyente qualsiasi compensazione tra differenti anni dello stesso;
 - l'istanza di modifica dell'Impegno determinerebbe oneri addizionali, impreveduti e rilevanti a carico dei consumatori per gli anni 2018 e 2019, a fronte di un errore commesso da A2A con riferimento alla stima dei costi fissi dell'impianto San Filippo del Mela 220kV;
 - il citato impianto è stato ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi anche in considerazione dell'Impegno assunto volontariamente da A2A e l'ammissione a seguito dell'Impegno ha condotto alla chiusura dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata con la terza comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, come modificata e corretta con la quinta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'anno 2018:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica, *ex* comma 65.4, lettera a);
 - b) i ricavi *ex* commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - c) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 506/2019/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di A2A ENERGIEFUTURE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - d) i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
 - e) i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
 - f) i ricavi di cui al comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
 - g) i proventi relativi al corrispettivo per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva;
 - h) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- applicare il limite superiore ai costi fissi soggetti all'Impegno riportato nella prima comunicazione A2A per l'anno 2020;
- escludere, dall'elenco dei cespiti che rilevano per la determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2018, le immobilizzazioni afferenti all'impianto San Filippo del Mela 150kV, dato che, con la deliberazione 803/2016/R/eel, è stato ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi il primo dei due impianti sopra citati;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, per l'esercizio 2018, come comunicato da Terna, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di rigettare la richiesta di rimodulazione dell'Impegno di cui alla quarta comunicazione A2A ENERGIEFUTURE;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, il Corrispettivo per l'anno 2018, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 2 entro il giorno 30 novembre 2021;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A.;

5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini